



Prefettura di Firenze

Ufficio Territoriale del Governo

PREMESSO CHE:

- con la circolare del 17 dicembre 2024 il Ministro dell'Interno ha rappresentato l'opportunità di adottare provvedimenti ex art. 2 del R.D. 18 giugno 1931, n. 73, al fine di assicurare sempre più efficaci misure di contrasto alla criminalità diffusa e la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini, intervenendo nell'ambito della *governance* integrata della sicurezza e dell'ordine pubblico nelle aree urbane che presentano maggiori criticità, con speciale riferimento alle infrastrutture ferroviarie e ai quartieri adiacenti;
- in alcune aree della Città di Castelfiorentino è stata più volte segnalata e rilevata la presenza di assembramenti di persone dedite a comportamenti tali da compromettere la libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività al riparo da condotte lesive della propria personalità fisica e morale, determinando forti turbative all'ordinario svolgimento della vita civile;
- la predetta problematica ha costituito oggetto di numerosi Comitati provinciali per l'Ordine e la Sicurezza pubblica nel corso dei quali è stata avviata l'analisi delle aree pubbliche maggiormente incise da fenomeni delittuosi, finalizzata alla rimodulazione dei servizi di sicurezza sul territorio e contrastare il riscontrato radicamento di forme di illegalità che ne impediscono e ne compromettono la fruibilità;
- nel corso del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, svoltosi il 6 febbraio 2025, è stata disposta la costituzione di un Gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Questura, del Comando provinciale dei Carabinieri, del Comando provinciale della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, finalizzato alla redazione di un documento teso ad indicare:
 - 1) la puntuale perimetrazione delle aree maggiormente interessate dalle criticità sopraindicate;
 - 2) l'indice di delittuosità e la tipologia di reati che sono stati commessi nelle stesse nell'ultimo biennio;
- con nota pervenuta il 12 febbraio 2025 il Comandante provinciale dei Carabinieri di Firenze, all'esito dell'attività disposta in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, ha indicato, nell'ambito dell'area urbana di Castelfiorentino, la seguente perimetrazione dell'area circostante la stazione ferroviaria:
 - via Cosimo Ridolfi;
 - via Garibaldi;
 - via Agostino Testaferrata;
 - via della Costituente;
 - piazza Antonio Gramsci;
 - via XX Settembre;
 - via XXIV Maggio;
- nella predetta nota sono stati illustrati i dati concernenti i fenomeni criminosi registrati nell'area urbana di Castelfiorentino con particolare riferimento alla loro geo-referenziazione e alla loro distinzione per tipologia, nonché le attività di contrasto già poste in essere;



Prefettura di Firenze
Ufficio Territoriale del Governo

- nel corso della Riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, svoltasi lo scorso 13 febbraio, i vertici provinciali delle Forze di Polizia hanno nuovamente confermato il contenuto della nota inviata dal Comandante provinciale dei Carabinieri di Firenze in data 12 febbraio 2025;
- la situazione sopradescritta, costantemente oggetto di istanze di sicurezza da parte della cittadinanza, determina apprensione e allarme nell'opinione pubblica, che già soffre in concreto ed altresì avverte e percepisce una sostanziale sottrazione della predetta area a una tranquilla e pacifica fruizione.

CONSIDERATO CHE:

- l'elevata e perdurante presenza di soggetti già segnalati, denunciati ed arrestati dalle Forze di Polizia dediti a comportamenti illegali, unitamente alle caratteristiche dell'area in questione, ubicata nel centro storico cittadino ove insistono numerosi esercizi commerciali, continuano ad essere avvertite come fattore di rischio e di pericolo anche in quanto, allo stato, non contrastabili attraverso gli ordinari strumenti di controllo del territorio, ed altresì, già attualmente, come un concreto pericolo di commissione di reati, molti dei quali già verificatisi, e di impedimento alla normale fruizione dei luoghi;
- la particolarità del contesto della predetta area e la tipologia della frequentazione e delle attività ivi tradizionalmente svolte appare incompatibile con lo stazionamento di gruppi di persone, seppure già denunciate per attività illegali e violente, che ne inibiscono la normale fruizione tenendo un comportamento in contrasto con l'ordinario svolgimento della convivenza civile, generando un clima di insicurezza ed impedendo l'ordinato vivere civile;
- allo scopo di prevenire e contrastare, secondo una *governance* multilivello, l'insorgenza di condotte di diversa natura che – anche quando non costituiscono violazioni di legge – sono comunque di ostacolo al pieno godimento dell'area in questione, si è già fatto ricorso agli ordinari strumenti messi a disposizione dall'ordinamento giuridico;
- in particolare per quell'area:
 - è stata prevista l'intensificazione dell'impiego di equipaggi dedicati al servizio di controllo del territorio;
 - sono stati disposti servizi straordinari di controllo del territorio con il concorso della polizia municipale;
- alla ricorrenza dei relativi presupposti, sono stati adottati i provvedimenti di cui agli artt. 100 del TULLPS; 50 e 54 del TUOEL; 19, comma 4, del DPR n. 616/1977; i risultati finora conseguiti non hanno, tuttavia, consentito di restituire l'area in questione all'ordinaria fruizione dei cittadini, rappresentati in parte significativa da minori e nuclei familiari;
- si rende necessario promuovere un'azione ancora più incisiva e a lungo termine, in grado di coinvolgere tutti gli attori competenti, in una prospettiva integrata e pluridisciplinare;
- nelle more della definizione della suddetta strategia, che coinvolgerà ogni livello di governo, anche attraverso l'adozione di appositi regolamenti comunali, si rende necessario dotare temporaneamente le Forze di polizia di strumenti di natura straordinaria che possano offrire un indispensabile ausilio per garantire la libertà dei cittadini di svolgere le loro lecite attività



Prefettura di Firenze
Ufficio Territoriale del Governo

al riparo da condotte criminose e, così scongiurare un danno incombente sulla percezione di sicurezza e sul benessere della collettività a tutela;

RITENUTA la necessità di provvedere in via d'urgenza e per un periodo di sei mesi all'adozione di opportune misure tese a restituire l'area sopra richiamata all'ordinaria, libera fruizione da parte della cittadinanza;

VISTI gli esiti dell'analisi svolta nel corso del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi lo scorso 6 marzo che, nell'evidenziata esistenza di forme di illegalità che impediscono e compromettono la fruibilità degli spazi pubblici nell'area perimetrata dalle strade in premessa indicate, ha ritenuto necessario aggiungere ad esse Via Matteotti, riepilogando in tal modo l'area interessata:

- via Cosimo Ridolfi;
- via Garibaldi;
- via Giacomo Matteotti;
- via Agostino Testaferrata;
- via della Costituente;
- piazza Antonio Gramsci;
- via XX Settembre;
- via XXIV Maggio;

VISTI:

- l'art. 2 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, recante "Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- l'art. 13 della legge 1° aprile 1981 n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza";

DISPONE

il divieto di stazionare nell'area cittadina - così come sopraspecificata - ai soggetti che in detta area assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quella area e risultino già destinatari di segnalazioni all'Autorità giudiziaria per uno o più dei reati di seguito indicati:

- di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90 in materia di stupefacenti;
- di cui agli artt. 581, 582, 588 e 590 c.p. in materia di reati contro la persona;
- di cui agli artt. 624 bis co. 2 c.p. (furto con strappo); 628 c.p. (rapina), 633 c.p. (invasione di terreni o edifici), 635 c.p. (danneggiamento), 697 c.p. (detenzione abusiva di armi) e 699 c.p. (porto abusivo di armi), art. 4 legge 110/1975 (porto di armi od oggetti atti ad offendere)



Prefettura di Firenze
Ufficio Territoriale del Governo

ORDINA

l'allontanamento dei trasgressori dall'area sopra indicata

AVVERTE

le eventuali violazioni della presente ordinanza saranno valutate anche sotto il profilo della configurazione di illeciti di natura penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 e/o dell'art. 650 c.p.

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Il contenuto della presente ordinanza avrà validità di sei mesi a decorrere dalla data della pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di Castelfiorentino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, con le modalità previste dal dPR 24 novembre 1971 n. 1199, nonché ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, nelle forme e nei termini previsti dal d.lgs. 2 luglio 2010 n. 105, ovvero ricorso giurisdizionale al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di Castelfiorentino.

Firenze, 7 marzo 2025

IL PREFETTO
(Ferrandino)